

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> 

Proroga del lavoro agile per i dipendenti fragili - Art. 23 bis, comma 1, D.L. n. 115/2022 convertito in L. n. 142/2022

Con legge 21 settembre 2022 n. 142 è stato convertito il c.d. decreto “Aiuti – bis” (D.L. n. 115/2022) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Si segnala, in particolare, che a seguito della suddetta conversione è stato modificato l’art. 10, comma 1-ter, del D.L. n. 24/2022 che nella versione attuale dispone la proroga **sino al 31 dicembre 2022** delle misure in materia di lavoro agile per **i lavoratori fragili**.

Normativamente, **sono qualificati quali lavoratori fragili**, coloro che risultano essere in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/92.

In virtù della suddetta proroga, sino al 31 dicembre 2022, **i lavoratori fragili**, come sopra individuati, **svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2-bis, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.).

A tale riguardo si rammenta che dopo il 31 luglio 2022, non essendo stata prorogata la disposizione sulla sorveglianza sanitaria speciale, tutti i lavoratori risultavano assoggettati alla disciplina ordinaria del lavoro agile con conseguente necessità di garantire la prevalenza della presenza in servizio.

Alla luce della modifica normativa in oggetto, i dipendenti fragili che abbiano sottoscritto con l’Azienda un accordo individuale di lavoro agile ed intendano avvalersi delle nuove disposizioni, che non prevedono la prevalenza della presenza in servizio, dovranno formulare apposita richiesta al proprio Responsabile, allegando la certificazione dei competenti organi medico-legali attestante la condizione di fragilità.

A tal fine potrà essere compilato e sottoscritto dal dipendente interessato e dal Responsabile di afferenza il modello allegato alla presente che successivamente dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio tramite Babel.

I dipendenti fragili che non abbiano attualmente in essere un accordo di lavoro agile e intendano avvalersi della disposizione normativa prevista fino al 31 dicembre 2022, dovranno concordare un progetto con il proprio Responsabile: questi lo trasmetterà via Babel allo scrivente Servizio che provvederà alla predisposizione del relativo accordo.

Distinti saluti.